



COMUNE DI MONTEBELLO JONICO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Via Portovegno, 89064 Montebello Jonico; tel. 0965/779006; fax 0965/786040

partita I.v.a. 00710360801

indirizzo di posta elettronica: protocollo.montebello@asmepec.it

Capitolato Speciale di Appalto per il servizio di mantenimento e custodia dei cani randagi del Comune di Montebello Jonico

INDICE

- ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**
- ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO**
- ART. 3 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO**
- ART. 4 - DURATA DEL SERVIZIO**
- ART. 5 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO**
- ART. 6 - RITIRO DEI CANI**
- ART. 7 - DECESSO DEI CANI**
- ART. 8 - CONDIZIONI PER PARTECIPARE ALLA GARA**
- ART. 9 - DIVIETO DI SUBAPPALTO**
- ART. 10 - INVARIABILITÀ DEL PREZZO E CAUZIONE**
- ART. 11 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**
- ART. 12 - CONTROLLO SULLE MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO**
- ART. 13 - INADEMPIENZE**
- ART. 14 - RESCSSIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO**
- ART. 15 - SUBENTRO**
- ART. 16 - POSSIBILITÀ DI REVOCA O DI NON AGGIUDICAZIONE**
- ART. 17 - RICHIAMO ALLE LEGGI GENERALI**
- ART. 18 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di canile per la custodia, gestione e mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio del Comune di Montebello Jonico e di quelli attualmente collocati presso un canile convenzionato con quest'Amministrazione comunale, secondo le prescrizioni e gli oneri di cui alle norme che seguono, nonché alle prescrizioni stabilite dalle leggi vigenti in materia di cattura e tutela degli animali d'affezione.

L'appalto viene affidato con gara da esperirsi con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/16 con il criterio dell'offerta del miglior prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.lgs. 50/16 per servizio con caratteristiche standardizzate.

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo presunto per il servizio è stabilito in € 9.000,00 (IVA esclusa), per la durata di anni 1 (uno), a decorrere dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, per un importo giornaliero per cane, a base di gara, pari a € 1,50, oltre IVA al 22%, per il mantenimento, la cura giornaliera e il cibo da somministrare quotidianamente, compreso i costi per l'assistenza veterinaria, le cure per le malattie e l'eventuale smaltimento, in caso di decesso, nel rispetto delle vigenti norme in materia.

ART. 3 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO

La ditta incaricata del servizio deve provvedere:

1. Al mantenimento e custodia dei cani randagi di qualsiasi taglia presso idonea struttura autorizzata ai sensi di legge.
2. Al ritiro dei randagi presso le strutture dei canili sanitari e trasporto fino al canile di proprietà della ditta e al trasporto, presso luogo indicato dall'Amministrazione Comunale, al termine del contratto. Il ritiro dei cani presso i canili sanitari dovrà avvenire entro 24 ore dalla relativa richiesta da parte dell'Ente e/o da parte dei Servizi Veterinari dell'A.S.P.
3. Al mantenimento in vita degli animali in condizioni igieniche sanitarie soddisfacenti e secondo standard del benessere animale.
4. Alla pulizia giornaliera dei box, delle superfici dei locali, delle ciotole e dei recipienti dei cibi, dei siti di stabulazione e alle periodiche disinfestazioni da attuare comunque ogni qualvolta se ne presenti la necessità a giudizio del Servizio Veterinario della A.S.P. di competenza.
5. Alla somministrazione dei medicinali secondo le prescrizioni dell'autorità veterinaria competente per territorio e provvedere alla cura dei soggetti malati, nonché alle profilassi vaccinali ordinarie avvalendosi di veterinario libero professionista;
6. Alla fornitura e alla somministrazione dei pasti con alimenti idonei e conformi alle tabelle che l'A.S.P. (Servizio Veterinario) avrà cura di fornire e comunque in quantità adeguata alle esigenze fisiologiche di ogni singolo animale con un'alimentazione a base di carboidrati, proteine e fibre integrative; inoltre dovrà avere cura di mettere a disposizione costantemente acqua pulita da bere;
7. Alla eventuale riconsegna dei cani ai legittimi proprietari, dietro pagamento delle spese sostenute dal Comune per la custodia del cane;
8. All'affido dei cani presenti nella struttura, ai cittadini che ne facciano richiesta e diano garanzie di buon trattamento, se non sono stati reclamati da nessuno entro 60 giorni
9. A fornire indicazioni sui cani presenti ai cittadini che ne facciano richiesta ivi incluse associazioni riconosciute secondo un calendario settimanale per almeno due ore;
10. A comunicare, mensilmente, il numero dei cani ritirati dai proprietari o sistemati presso privati cittadini o deceduti;

ART. 4 - DURATA DEL SERVIZIO

L'appalto oggetto del presente capitolato avrà durata di un anno, con decorrenza dalla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva del servizio.

ART. 5 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo del servizio nell'importo risultante dall'atto di aggiudicazione, verrà liquidato a scadenza mensile posticipata a 30 giorni dall'accettazione di regolare fattura che l'Appaltatore è tenuto ad inoltrare accompagnandola con tutte le necessarie certificazioni di supporto, per l'esatta individuazione di quanto dovuto.

Ogni somma che risultasse erroneamente corrisposta potrà essere in qualunque momento trattenuta nel mese successivo alla conoscenza.

ART. 6 - RITIRO DEI CANI

La ditta appaltatrice prenderà in carico i cani di proprietà del Comune di Montebello Jonico situati presso l'attuale struttura rifugio canino "Il Parco" sita in Taurianova. Il trasporto cade a carico della ditta appaltatrice.

Del ritiro dei cani dovrà essere prodotto apposito verbale sottoscritto dalla ditta appaltatrice e dal responsabile del rifugio canino Il Parco. Nel verbale dovrà essere riportato il numero effettivo dei cani presenti, con valutazione dello stato di salute ed il codice di identificazione degli stessi. Detto verbale dovrà essere trasmesso al comune di Montebello Jonico entro tre giorni dal ritiro dei cani.

ART. 7 - DECESSO DEI CANI

In caso di morte l'appaltatore deve dare pronta comunicazione al servizio veterinario ASL competente ed al Comune. La ditta assuntrice si assume tutte le spese amministrative, tecniche, gestionali e comunque derivanti ed inerenti l'esecuzione del servizio, nonché lo smaltimento secondo le leggi vigenti.

ART. 8 - CONDIZIONI PER PARTECIPARE ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara le Ditte, gli Enti, le Associazioni:

- che possiedono i requisiti di **carattere generale** e non si trovano nelle condizioni che determinano motivo di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dell'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE, nonché ai sensi della normativa vigente sulla partecipazione alle gare d'appalto e relativamente allo specifico servizio da svolgere, a motivi legati a condanne penali, al pagamento di tasse o imposte o contributi assistenziali o previdenziali, a insolvenza, conflitto di interessi o gravi illeciti professionali;

- che possiedono i requisiti di **capacità economica e finanziaria** ai sensi dell'art. 83 D. Lgs 50/2016 avendo effettuato prestazioni di medesima attività nell'anno precedente al bando di gara di importo totale almeno pari al valore dell'appalto in oggetto. Al fine di consentire la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione viene considerata idonea la presentazione da parte delle stesse, della copertura assicurativa contro i rischi professionali;

- che possiedono i requisiti di **capacità tecnica e professionale** ai sensi dell'art. 83 D. Lgs 50/2016 dimostrati attraverso l'elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto di appalto nell'anno precedente. Al fine di consentire la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione viene considerata idonea l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore assimilabile, nell'anno precedente.

ART. 9 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' assolutamente proibito alla ditta aggiudicataria di subappaltare, sotto pena dell'immediata risoluzione del contratto, con richiesta di risarcimento dei danni.

ART. 10 - INVARIABILITÀ DEL PREZZO E CAUZIONE

Il prezzo offerto si intende compreso e compensato di tutti gli oneri di cui al presente capitolato, tutto incluso e nulla escluso per la esecuzione del servizio. Il prezzo si intende offerto dalla ditta in base a calcoli di sua propria convenienza a tutto suo rischio ed è invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità per tutta la durata del servizio.

La ditta aggiudicataria, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione provvisoria, dovrà presentare una cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale.

Tale cauzione resterà vincolata fino al termine dell'esatto adempimento del servizio.

La cauzione definitiva potrà essere prestata con fideiussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da compagnia debitamente autorizzata.

Nel caso di inadempienze, l'Amministrazione potrà rivalersi delle proprie ragioni utilizzando la predetta cauzione definitiva senza alcuna formalità tranne la contestazione dell'inadempienza. Nel caso di risoluzione del contratto per colpa della ditta aggiudicataria questa incorrerà automaticamente nella perdita della cauzione che verrà incamerata dal Comune.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna, dell'opera e della disciplina dei propri dipendenti. Compete inoltre all'Appaltatore ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati, eventualmente, alle persone ed alle cose tanto dell'Amministrazione che a terzi, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni.

Nella conduzione e gestione del servizio, l'Appaltatore dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danno alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere a che gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici operanti nel servizio, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.

ART. 12 - CONTROLLO SULLE MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento l'andamento del servizio stesso.

Le modalità di controllo, per accertare il rispetto delle norme contenute nel presente capitolato si esplicano:

- a) con proprio personale accompagnato dai medici veterinari del servizio sanitario dell'ASP o direttamente dal personale dell'ASP competente attraverso sopralluoghi per verificare lo stato di mantenimento degli animali nonché il rispetto di tutte le norme, organizzative e amministrative del presente capitolato;
- b) con proprio personale per l'ispezione delle attrezzature e dei locali di ricovero e su quanto altro fa parte dell'organizzazione del servizio al fine di accertare l'osservanza di tutte quelle norme stabilite nel presente capitolato.

ART. 13 - INADEMPIENZE

Eventuali inadempienze alla presente convenzione saranno contestate dal Comune per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse, pena la risoluzione dell'incarico, trascorso inutilmente tale termine, il Comune avrà facoltà di ritenere risolto l'affidamento ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

ART. 14 - RESCISSIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO

L'appaltatore incorre nella risoluzione del contratto nel caso di gravi mancanze ai disposti previste dalla vigente normativa in materia di tutela e controllo degli animali d'affezione,

verificabili dall'Azienda sanitaria competente, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale.

La informativa prefettizia atipica successiva costituisce causa di risoluzione di diritto dell'affidamento o elemento ostativo all'affidamento del servizio.

ART. 15 - SUBENTRO

In caso di rescissione contrattuale, l'Amministrazione si riserva la facoltà di far subentrare altra Ditta che abbia partecipato alla gara d'appalto, nel rispetto della graduatoria formata all'atto dell'aggiudicazione della gara stessa.

ART. 16 - POSSIBILITA' DI REVOCA O DI NON AGGIUDICAZIONE

L'Amministrazione comunale si riserva di revocare in qualsiasi momento e fase la gara stessa, senza che i partecipanti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

ART. 17 - RICHIAMO ALLE LEGGI GENERALI

L'appaltatore per tutto quanto non è altrimenti stabilito è soggetto all'osservanza delle norme vigenti per gli appalti ed inoltre è tenuto all'osservanza di tutte le leggi in vigore in materia che potranno venire emanate dalle competenti autorità anche dopo la stipulazione del contratto, comprese le norme sulla formazione del personale ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

In particolare si richiamano le seguenti norme:

_ **Legge 14 Agosto 1991 n.281** "*Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo*"

_ **Circolare del Ministero della Sanità 10 Marzo 1992 n.9** "*Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo*"

_ **Decreto Ministeriale del Ministero della Sanità 1996** "*Norme in materia di affidamento dei cani randagi*"

_ **Convenzione Europea** per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo 1987-
Capitolo III "*misure complementari per gli animali randagi*"

_ **Decreto legislativo n.116 del 27/1/1992**, di recepimento della direttiva CEE n.609 del 1986, "*in materia di protezione degli animali a fini sperimentali o ad altri fini scientifici*"

_ **Legge Regionale n.16 del 24 Novembre 2001** "*Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo*".

ART. 18 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le vertenze che dovessero insorgere durante l'esecuzione del contratto, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, saranno di competenza dell'Autorità Giurisdizionale Civile di Reggio Calabria.